

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3379

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANNOTTI, CACCAVARI, PERINEI, OLIVERIO, ALVETI, BIRICOTTI
GUERRIERI, DE SIMONE, CAMPATELLI, CESETTI, COLAIANNI,
EVANGELISTI, GRILLI, GUIDI, JANNELLI, LARIZZA, LAURICELLA,
LETTIERI, LONGO, MELILLA, MONELLO, NARDONE, PIZZINATO,
REBECCHI, RONZANI, TURCI, VANNONI**

Norme in materia di esercizio da parte delle regioni
delle competenze in campo ambientale

Presentata il 24 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la riforma sanitaria del 1978 il Paese realizzò una svolta ed un avanzamento fondamentali nella politica per la salute dei cittadini.

Per la prima volta ed in modo netto, la prevenzione del rischio e delle malattie divenne obiettivo centrale di un servizio sanitario nazionale e di una politica nuova per la salute. La salute non solo come assenza di malattia ma, richiamando una ben nota definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), come promozione del benessere psico-fisico dell'uomo nel suo rapporto dialettico con il mondo della natura e del lavoro. Obiettivi di salute, servizi della prevenzione come strumenti di analisi, di progettazione e di controllo,

partecipazione dei lavoratori e dei cittadini costituivano un complesso unitario e coordinato di azioni che avevano nel Parlamento, nel Governo e nelle regioni le sedi della programmazione e nei comuni le sedi della gestione delle attività. Quell'impianto, dispiegato con la necessaria coerenza in tutto l'articolato della legge n. 833 del 1978 aveva una sua logica stringente e una straordinaria potenzialità, ma aveva bisogno di una « guida » autorevole, il Ministero della sanità da riformare, e di una politica nazionale che facesse della salute e della qualità dell'ambiente di vita e di lavoro il fondamento e la cartina di tornasole di uno sviluppo qualitativo. Così non è stato. Molte sono le ragioni e le responsabilità che possono spiegare la crisi attuale del Servizio sanitario nazio-

nale; qui giova solo segnalare che il prezzo maggiore delle inadempienze dello Stato centrale, ma anche di molte regioni italiane, è stato pagato proprio dalla prevenzione, nonostante il gran parlare che di essa si è fatto in tutte le possibili sedi scientifiche, politiche, sindacali e istituzionali. Un dato è sufficiente a dare conto almeno parzialmente di quello che è potuto accadere in quindici anni di vigenza della legge: alla prevenzione è stato destinato appena il 3,5 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale, per di più sempre sottostimato fino ad accumulare migliaia di miliardi di deficit sommerso. Il *gap* è stato enorme e corrispondentemente l'impotenza della politica di prevenzione risulta oggi pressoché totale.

Non solo: la prevenzione è l'esatto opposto dello spontaneismo, della politica del giorno per giorno, dell'occasionalità e della casualità degli interventi. Essa esige certezza di risorse adeguate, programmazione, modelli organizzativi chiari e coordinamento, sinergia delle risorse culturali e professionali oltre che finanziarie, verifiche efficaci, chiari livelli di responsabilità. Niente di questo è stato neppure lontanamente assicurato.

Naturalmente è importante ed utile disporre di una buona legge, così com'è necessario provvedere tempestivamente alla sua correzione in presenza di documentate e comprovate « strozzature », ma la « lezione dei fatti » esige un governo delle leggi e una politica che siano all'altezza dei problemi e della loro complessità e difficoltà senza di che qualunque sistema va alla deriva.

Il richiamo di questi fatti e di questi problemi non vuole avere un puro significato retrospettivo, ma vuol essere l'indicazione e il riferimento perché si adottino i giusti ed efficaci rimedi colmando i vuoti, eliminando le distorsioni e le inefficienze, facendo fronte alle novità che si sono registrate con l'innovazione necessaria, sia con leggi che con provvedimenti di Governo.

Siamo pertanto tra quanti sono convinti e determinati ad apportare adegua-

menti e correzioni sia alla legge n. 833 del 1978 che alle normative successive intervenute sia in campo sanitario che ambientale per due fondamentali ragioni:

a) per eliminare inefficienze e strozzature che l'esperienza di questi anni ha messo in evidenza;

b) per far fronte alle novità, alle problematiche emerse sia in campo ambientale sia istituzionale e per tener conto dell'avanzamento che si è registrato in campo culturale e scientifico.

Per quanto attiene alla lettera a) tra i molti problemi che un'analisi accurata della situazione e della sua storia potrebbe rilevare ci sembrano ineludibili i problemi delle risorse per la prevenzione e per la tutela ambientale, i problemi del coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali titolari di competenze amministrative in campo sanitario ed ambientale, i problemi del modello organizzativo della rete dei servizi improntato alla unitarietà e alla multireferenzialità.

Risorse: è necessario che il bilancio dello Stato preveda appositi capitoli che assegnino risorse certe e sufficienti per la prevenzione e per i servizi necessari al controllo ambientale.

Cordinamento: devono essere costituite precise sedi e forme di coordinamento a livello nazionale tra i Ministeri competenti e a livello regionale con gli enti locali, con specifici organismi costituiti con provvedimento legislativo.

Modello organizzativo della rete dei servizi: devono essere impediti scorpori che risulterebbero dannosi e regressivi ricercando, al contrario, unità laddove esiste divisione, interdisciplinarietà laddove esiste separazione, responsabilizzazione laddove esiste indeterminatezza, specificità laddove esiste genericità, multireferenzialità laddove esiste esclusivismo, possibilità di accesso laddove esiste chiusura, consistenza laddove esiste vuoto.

Per quanto attiene alla lettera b) la novità di gran lunga più corposa ed evidente è la rilevanza e la complessità che via via ha assunto la « questione ambien-

tale », anche in conseguenza delle numerose e spesso tragiche calamità registrate a livello nazionale ed internazionale.

Per l'appunto è proprio dalla questione ambientale, e comunque molto in relazione ad essa, che è stata enunciata a livelli autorevoli la categoria della « interdipendenza », della connessione, cioè, che lega il complesso dei rapporti tra l'uomo, la società e la natura, intesa come insieme degli esseri viventi e del non vivente, per l'unico destino che accomuna gli uomini che vivono e lavorano nella comune madre terra.

Anche sotto questo profilo appaiono anacronistiche e regressive tutte quelle posizioni che intendono introdurre barriere, magari istituzionali, nella conoscenza del reale, segmenti di analisi laddove serve una sintesi di analisi differenziate ma complessive.

È però indubbio che l'unitarietà del reale non legittima genericismi e tanto meno inconcludenze ed egemonie precostituite né di culture né di servizi, ma esige di mettere in sinergia tutto il complesso del sapere scientifico, con le sue specificità, con la ricchezza delle sue analisi differenziate.

Chi deve agire per predire mutamenti e combattere rischi, siano soggetti istituzionali o componenti della società, deve poter far riferimento a servizi che siano tenuti a fornire conoscenze unitarie e ad avanzare proposte fondate su di esse.

È stato costituito, com'è noto, il Ministero dell'ambiente, ma alla positività di questa scelta non ha corrisposto né una politica ambientale degna di questo nome né la costituzione di una rete di servizi, insieme specifici ed integrati con quelli della prevenzione primaria.

Il danno è evidente: hanno sofferto per parzialità ed incompletezza gli interventi per tutelare e promuovere la salute e la sicurezza; sono apparsi in tutta la loro insufficienza ed occasionalità gli interventi, i pochi realizzati, per la tutela ambientale.

Una nuova legge deve dare risposte chiare, non affrettate e tanto meno riduttive a questo complesso di novità.

Purtroppo i provvedimenti legislativi adottati e le proposte avanzate prima e dopo il *referendum* del 18 aprile che ha sottratto al Servizio sanitario nazionale i controlli ambientali non appaiono all'altezza dei problemi non contingenti da affrontare.

La presente proposta di legge parte dalla consapevolezza della necessità delle novità da introdurre nella legislazione, delle difficoltà progettuali in un momento di particolare acutezza della crisi istituzionale e si presenta, pertanto, al confronto con la più ampia disponibilità a raccogliere aggiustamenti ed integrazioni nel rispetto dell'ispirazione fondamentale che è data dal rapporto inscindibile tra salute ed ambiente.

Con l'articolo 1 la proposta di legge attribuisce alle regioni ed alle province autonome il compito di riordinare le competenze amministrative in campo ambientale tra gli enti locali in base a criteri informati alla coerenza, alla organicità e complementarietà delle attribuzioni.

Non si tratta, pertanto, di procedere a scorporare dal Servizio sanitario nazionale competenze amministrative che mai, ad esso, sono state attribuite e tanto meno da esso esercitate, ma di assegnare alle regioni piena competenza ed autonomia nell'ordinare in ambito regionale competenze spesso sovrapposte tra più enti, a volte minuziosamente distribuite e frantumate tra enti diversi, quasi sempre prive di quella unitarietà e coerenza che rendono chiaro ed operante il principio di responsabilità.

Questa disseminazione incoerente e caotica di competenze è causa non secondaria della difficoltà, a volte della impossibilità dei servizi tecnici di programmare ed organizzare l'attività di studio, di analisi e di controllo. L'individuazione nella regione dell'istituzione competente del riordino è in sintonia con l'esigenza di una riforma dello Stato che configuri una nuova statualità delle regioni, dotate, perciò, di risorse, di poteri e di strumenti adeguati.

Con l'articolo 2 la proposta di legge ribadisce e meglio configura la funzione di

programmazione e coordinamento delle regioni in materia ambientale.

Le regioni sono tenute a costituire con provvedimento legislativo un apposito « organismo di coordinamento », con soluzioni affidate alla loro autonoma determinazione per quanto attiene la natura, la forma, la struttura dello strumento di programmazione, di coordinamento, di studio e di supporto per attività non direttamente gestite.

Si tratta però, è bene sottolinearlo, di una funzione decisiva che interviene a colmare un vuoto ed a superare disfunzioni registrate in tutto il Paese nel rapporto tra le diverse istituzioni titolari di competenze amministrative in campo ambientale e la rete dei servizi tecnici i quali, a loro volta, si sono trovati dinanzi, quasi sempre, ad una committenza caotica, dispersiva e sostanzialmente priva di efficacia.

L'organismo di programmazione e di coordinamento, che può assumere la denominazione di « servizio », di « centro » o di « agenzia regionale », costruisce il programma di attività sulla base delle richieste di studio e di controllo avanzate dalle diverse istituzioni nazionali, regionali e locali e lo indirizza in forma cogente ai servizi territoriali che sono vincolati alla sua realizzazione.

Spetta alle regioni individuare le forme di collaborazione con il sistema delle autonomie e in particolare con le amministrazioni provinciali anche per dare sostanza al disposto dell'articolo 14 della legge n. 142 del 1990.

È chiaro che la proposta si muove in direzione diversa dal disposto del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che prevede l'istituzione di un'azienda regionale per la gestione dei presidi multizonali di prevenzione sottratti alla gestione delle unità sanitarie locali.

È da ricordare che nei confronti di questo articolo il Partito democratico della sinistra, insieme ad altre forze politiche, sociali e professionali, ha avanzato proposta di referendum abrogativo, e non sono mutate le ragioni sostanziali che hanno determinato quella decisione. Che sono di ordine istituzionale e di merito.

Sul piano istituzionale si conferma la scelta di fare delle regioni, ancor più con la riforma dello Stato, organi di legislazione, di programmazione territoriale e di controllo, evitando compiti di amministrazione attiva che devono essere affidati a soggetti istituzionali diversi.

Sul piano del merito la costituzione di un'unica azienda di gestione dal lato del coordinamento risulta riduttiva perché riferita ai soli presidi multizonali di prevenzione e dal lato della gestione risulta eccessiva, esposta ad una macchinosità burocratica, con prevedibili difficoltà di rapporto con altri servizi della prevenzione, quelli che sono a più diretto e frequente contatto con la realtà degli ambienti di vita e di lavoro e che sono, in definitiva, i portatori della committenza rivolta ai presidi multizonali di prevenzione.

Nei fatti, con l'azienda regionale si produrrebbe, inoltre, un allontanamento della sede decisionale rispetto al sistema delle autonomie che hanno competenze e responsabilità quotidiane nella gestione del territorio, che devono intervenire e rispondere alle leggi e ai cittadini riguardo alla sicurezza, alla salute, alla qualità dell'ambiente. Tutto dovrebbe essere affidato ad un complesso di rapporti cartacei, le intese e le convenzioni, che provocano un pesante quanto inutile fardello burocratico.

Si delinea, come per la sanità, un ruolo prevalente e dominante degli apparati burocratici delle regioni che, anche senza volerlo, finiscono per surrogare il ruolo di governo delle autonomie che traggono la loro legittimazione a decidere dal suffragio universale. Si tratta di un *vulnus* grave che può e deve essere evitato. Anche perché sono molte le esperienze già compiute da regioni che hanno dato vita ad aziende di gestione le quali, poi, si sono staccate ineluttabilmente dalla loro matrice, a volte ad essa contrapponendosi. È accaduto in molti casi che solo con il loro scioglimento la regione abbia recuperato un potere che di fatto le veniva sottratto.

Coerentemente con queste valutazioni la presente proposta di legge propone l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Con lo stesso articolo 2, al comma 1, lettera c), si costituisce un « servizio per l'igiene ambientale » nell'ambito del dipartimento unico per la prevenzione primaria dell'unità sanitaria locale, ma con piena autonomia finanziaria, con uno specifico organico e con propria e distinta direzione. Se sul piano amministrativo il servizio rimane nella direzione della unità sanitaria locale, sul piano funzionale dipende dall'organismo regionale di programmazione e di coordinamento per l'attuazione dei programmi predisposti. Si realizza, in tal modo, la specificità di un servizio per l'ambiente che è sempre mancato e si evitano quegli scorpori che frammentano, separano e negano la unitarietà degli strumenti tecnici, che è esigenza parimenti essenziale.

Con l'articolo 3 della proposta di legge si stabilisce il finanziamento sia dei dipartimenti unici per la prevenzione primaria sia dei servizi per l'igiene ambientale in essi costituiti.

Si fissa in almeno l'8 per cento la quota del Fondo sanitario da destinare alla prevenzione e nel 6 per cento delle risorse del Ministero dell'ambiente la quota da assegnare, con vincolo di destinazione ed onere di rendiconto, alle regioni per la costituzione ed il potenziamento dei servizi per l'igiene ambientale, oggi quasi del tutto assenti nell'insieme del Paese.

Con l'articolo 4 viene istituita l'Agenzia nazionale per l'ambiente e l'ecologia (ANAE) con autonomia contabile, amministrativa e tecnico-scientifica, quale organo del Ministero dell'ambiente.

La proposta di costituire un'Agenzia nazionale per l'ambiente e l'ecologia tende a coprire un vuoto tecnico-scientifico istituzionale ed a costituire un referente autorevole a disposizione di tutte le istituzioni che hanno competenze ambientali.

Con l'articolo 5 si definiscono le competenze dell'ANAE coerentemente con la scelta che fa di essa uno strumento del Ministero dell'ambiente. Pertanto le competenze si esprimono in proposte e pareri riguardo alla normativa tecnica, agli *standard*, ai parametri ed alle metodiche per

l'analisi ed alle metodologie per il rilevamento ambientale.

L'articolo prevede ulteriori compiti e rapporti con regioni, istituzioni scientifiche, autorità internazionali.

Con l'articolo 6 si affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, l'adozione dello statuto dell'ANAE, per il quale sono indicati i criteri di massima per la costituzione ed il funzionamento degli organi di gestione.

Con l'articolo 7 l'ANAE è articolata in dipartimenti e servizi e dispone di un organico di personale definito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'ANAE non può avere diramazioni ed articolazioni a livelli territoriali decentrati.

Con l'articolo 8 si sancisce un fondo specifico per l'ANAE nell'ambito del bilancio del Ministero dell'ambiente.

Con l'articolo 9 si affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri della sanità e dell'ambiente e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la convocazione, almeno annuale, di una conferenza per il coordinamento dei programmi di studio e di ricerca nel campo della prevenzione primaria e della tutela dell'ambiente, alla quale partecipano l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia nazionale per l'ambiente e l'ecologia e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto dei programmi elaborati dai Ministeri interessati e dalle regioni.

Le conclusioni della conferenza sono tradotte in un atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri della sanità e dell'ambiente.

Con l'articolo 10, infine, si abroga il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DA PARTE DELLE REGIONI DELLE COMPETENZE IN CAMPO AMBIENTALE

ART. 1.

(Riordino delle competenze ambientali in ambito regionale).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono con legge al riordino delle competenze ambientali proprie o delegate dallo Stato, ove possibile anche mediante delega di funzioni agli enti locali, sulla base di criteri informati alla coerenza, organicità e complementarietà delle attribuzioni, ferme restando le competenze direttamente trasferite dallo Stato agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale.

ART. 2.

(Criteri per l'organizzazione regionale delle competenze in materia ambientale).

1. Ai fini di cui all'articolo 1 le regioni:

a) istituiscono uno specifico organismo di coordinamento avente lo scopo di raccogliere e coordinare le richieste di studio, di analisi e di controllo ambientale provenienti da istituzioni nazionali, regionali e locali competenti in materia di tutela ambientale. Il programma di attività predisposto dall'organismo di coordinamento regionale è attuato, in via prioritaria, dai servizi di igiene ambientale costituiti in ambito regionale ai sensi della lettera c);

b) associano all'attività dell'organismo di coordinamento di cui alla lettera a) gli enti locali, con particolare riferimento alle amministrazioni provinciali anche per l'espletamento delle competenze previste dall'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) istituiscono nell'ambito del Dipartimento unico per la prevenzione primaria delle unità sanitarie locali uno specifico servizio per l'igiene ambientale, con la funzione di referente tecnico-scientifico nelle materie ambientali di competenza della regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni. Il servizio d'igiene ambientale è dotato di autonomia finanziaria, di uno specifico organico di personale e di una propria e distinta direzione. Tale servizio dipende funzionalmente dall'organismo di coordinamento di cui alla lettera a). La regione stabilisce, d'intesa con gli enti locali, le modalità per l'accesso diretto delle province e dei comuni alla utilizzazione delle prestazioni del servizio d'igiene ambientale.

ART. 3.

*(Finanziamento dei dipartimenti
per la prevenzione e per i servizi
d'igiene ambientale)*

1. Per l'istituzione ed il funzionamento dei dipartimenti unici per la prevenzione primaria è destinato almeno l'8 per cento del complesso delle risorse finanziarie a disposizione del Sistema sanitario nazionale.

2. Per l'istituzione ed il funzionamento dei servizi di igiene ambientale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente in misura non inferiore al 6 per cento delle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente.

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito annualmente, con vincolo di destinazione e con onere di rendiconto, tra le

regioni sulla base di criteri concordati nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO II

NORME PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMBIENTE E L'ECOLOGIA

ART. 4.

(Istituzione).

1. È istituita l'Agenzia nazionale per l'ambiente e l'ecologia (ANAE), quale organo tecnico-scientifico del Ministero dell'Ambiente.

2. L'ANAE è dotata di autonomia contabile, amministrativa e tecnico-scientifica.

ART. 5.

(Competenze).

1. L'ANAE:

a) avanza proposte ed esprime pareri alle istituzioni nazionali, regionali e locali che hanno competenze e responsabilità in materia ambientale riguardo alla normativa tecnica, agli *standard*, ai parametri ed alle metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente;

b) promuove la ricerca ambientale di base e la ricerca finalizzata anche mediante rapporti convenzionali con l'Istituto superiore di sanità, le università e con altri istituti di ricerca pubblici e privati;

c) promuove lo sviluppo e la diffusione di tecnologie, di processi e di prodotti ecologicamente compatibili;

d) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla valutazione d'impatto ambientale (VIA);

e) concorre, in collaborazione con le regioni, alle attività di formazione e di aggiornamento del personale dei servizi per l'igiene ambientale, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2;

f) collabora con agenzie ed istituti internazionali e nazionali aventi finalità di promozione ambientale;

g) avanza proposte ed esprime pareri obbligatori sulle normative per il recepimento delle direttive della Comunità europea in campo ambientale;

h) coordina, in collaborazione con le regioni, il sistema informativo per l'ambiente e trasmette annualmente una relazione al Ministero dell'ambiente ed al Parlamento.

ART. 6.

(Ordinamento).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANAE, con il quale sono disciplinate l'organizzazione interna e il funzionamento, la gestione finanziaria e contabile, i rapporti tra la struttura tecnica e amministrativa, nonché i rapporti con le altre istituzioni analoghe nazionali ed internazionali.

2. Sono organi dell'ANAE:

a) il consiglio di amministrazione, composto da sette membri, tre dei quali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'ANAE e che dura in carica tre anni. I consiglieri sono nominati per un triennio con decreti del Ministro dell'ambiente;

b) il direttore generale, scelto tra esperti di alta qualificazione scientifica e manageriale, e nominato dal consiglio di

amministrazione. Il direttore dura in carica tre anni ed è confermabile una sola volta. Detto incarico è incompatibile con altre attività;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Ministro dell'ambiente su proposta del Ministro del tesoro.

3. Il consiglio di amministrazione di cui alla lettera a) del comma 2, su proposta del direttore generale, adotta il piano annuale di lavoro che è parte integrante del bilancio di previsione annuale, tenuto conto degli atti di indirizzo e coordinamento del Governo.

ART. 7.

(Struttura).

1. L'ANAE è articolata in dipartimenti e servizi e dispone di un organico di personale stabilito, su proposta del consiglio di amministrazione, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'ANAE ha una struttura unica centrale e non si articola su livelli territoriali decentrati.

ART. 8.

(Risorse finanziarie).

1. L'ANAE provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo istituito a tale scopo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 per gli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capi-

tolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ART. 9.

(Coordinamento dei programmi nazionali di studio e di ricerca).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della sanità e dell'ambiente e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convoca con scadenza almeno annuale la conferenza per il coordinamento dei programmi nazionali di studio e di ricerca nel campo della prevenzione primaria e della tutela dell'ambiente, alla quale partecipano l'Istituto superiore di sanità, l'ANAE e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, tenuto conto dei programmi predisposti dai Ministeri interessati e dalle regioni.

2. Le conclusioni della conferenza annuale di cui al comma 1 sono adottate con atto di indirizzo e coordinamento dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della sanità e dell'ambiente.

ART 10.

(Abrogazione di norme).

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.